

Home / Strumenti / Decreti, circolari, direttive, provvedimenti e note /

Decreto 30 giugno 2025 - Sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli Avvocati – anno 2025

18 luglio 2025

Il Ministro della Giustizia

VISTI: il regio decreto–legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all’ordinamento delle professioni di avvocato; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’Erario per la partecipazione agli esami forensi, come integrato dal d.P.C.M. 21 dicembre 1990, art. 2, lettera b); la legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il d.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, recante il regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione dell’esame di procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, relativa alla soppressione dell’albo dei procuratori legali e recante norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto–legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n. 180, recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense; il decreto–legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante modifica della durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate; il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di documentazione amministrativa; il decreto–legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni per la composizione della commissione per l’esame di avvocato; il decreto ministeriale 16 settembre 2014, recante la determinazione delle modalità di versamento dei contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 1, commi da 600 a 603, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, nonché il decreto–legge 27 dicembre 2024, n. 202 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (decreto Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, che ha previsto, all’art. 10, comma 2–ter, la proroga, anche per la sessione d’esame 2025 del differimento dell’entrata in vigore della nuova disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (art. 49, comma 1, legge n. 247/2012);

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTI la legge 5 febbraio 1992, n. 104, la legge 8 ottobre 2010, n. 170 e l’accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano recante “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)”;

Struttura di riferimento

Direzione degli affari interni »
Ufficio II - Ordini professionali e albi

Strumenti

Scheda di sintesi

Legislazione

L. 23 febbraio 2024, n. 18

L. 3 luglio 2023, n. 87

L. 15 aprile 2021, n. 50

L. 9 agosto 2013, n. 98

L. 31 dicembre 2012, n. 247

L. 4 aprile 2012, n. 35

L. 24 marzo 2012, n. 27

L.18 luglio 2003, n. 180

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

L. 24 febbraio 1997, n. 27

L. 14 gennaio 1994, n. 20

Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101

L. 20 aprile 1989, n. 142

Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574

L. 27 giugno 1988, n. 242



VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTI il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, il decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante “misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 2021, n. 50;

VISTO l’art. 4 quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, introdotto dalla legge di conversione 3 luglio 2023, n. 87 e successive modifiche apportate dall’art. 10, comma 8 bis della legge 21febbraio 2025 n.15 di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202;

RITENUTA la necessità di indire, per l’anno 2025, la sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di fornire le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l’espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e la prova orale;

RILEVATO che con il medesimo decreto-legge viene altresì demandata al decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d’esame per il 2025 la disciplina delle modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA),

DECRETA

Art. 1

(Indizione dell’esame)

1. È indetta per l’anno 2025 la sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento.

Art. 2

(Oggetto dell’esame)

1. L’esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.
2. La prova scritta viene svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo.
3. Il candidato sceglie la materia predisponendo uno degli atti giudiziari dettati dal presidente della commissione d’esame.
4. Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema.
5. La prova orale è pubblica, si svolge a non meno di 30 giorni di distanza dal deposito dell’elenco degli ammessi presso ciascuna Corte di appello ed è articolata in tre fasi.
6. La prima fase ha ad oggetto l’esame e la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto



sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.

7. La seconda fase verte sulla discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie scelte preventivamente dal candidato, di cui una di diritto processuale, tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e diritto processuale penale.
8. La terza fase riguarda la dimostrazione della conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.
9. Trovano applicazione, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le norme previgenti dettate dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 per lo svolgimento delle prove scritte, da riferirsi all'unica prova scritta, e della prova orale, nonché quelle contenute nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.

Art. 3

(Domanda di partecipazione all'esame)

1. La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per via telematica, con le modalità indicate ai successivi numeri da 3 a 10, **dal 1° ottobre 2025 all'11 novembre 2025**.
2. Per l'ammissione all'esame il candidato è tenuto al pagamento di complessivi euro 78,91 (settantotto/91), utilizzando la procedura di iscrizione all'esame, ove nell'apposita sezione saranno presenti due istanze di pagamento digitale da assolvere tramite la piattaforma PagoPA. La prima istanza di pagamento è composta dalla tassa di euro 12,91 (dodici/91) e dal contributo spese di euro 50,00 (cinquanta), per un totale di 62,91 (sessantadue/91), la seconda istanza riguarda il pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici). Il mancato pagamento entro la data di scadenza della domanda di partecipazione comporta l'esclusione dalla procedura.
3. Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della giustizia, "www.giustizia.it", alla voce "Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni" ed effettuare la relativa registrazione, utilizzando unicamente l'autenticazione SPID di secondo livello, la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
4. Il candidato dovrà inserire nella sezione anagrafica le informazioni che lo riguardano, indicando altresì la casella di posta elettronica personale dove riceverà le comunicazioni. Il candidato è tenuto ad aggiornare tempestivamente i dati che lo riguardano nel caso si manifestino variazioni rispetto a quelli comunicati, procedendo all'aggiornamento della propria identità digitale (SPID, CIE o CNS) e, successivamente, accedendo alla procedura per la modifica dei dati anagrafici e la verifica dei nuovi dati.
5. La domanda di partecipazione deve essere inviata utilizzando l'apposita procedura informatica, resa disponibile dal 1° ottobre 2025 per la ricezione delle domande; il candidato a seguito di accesso con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, verrà guidato dalla procedura informatica all'accettazione dei dati per la privacy e il trattamento dati e per la compilazione della domanda e, dopo aver registrato in modo permanente i dati, procederà prima al pagamento delle posizioni debitorie (PagoPA) e, successivamente, all'invio della domanda. Al termine della procedura di invio verrà visualizzata una pagina di risposta che contiene il collegamento al file, in formato .pdf, "domanda di partecipazione". Per la corretta compilazione occorre seguire le indicazioni contenute nella maschera di inserimento delle informazioni richieste dal modulo. In particolare, nel form è necessario selezionare la Corte di appello cui è diretta la domanda, da individuarsi ai sensi dell'art. 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il candidato deve altresì indicare il Consiglio dell'ordine degli avvocati, tra quelli ricompresi nel distretto della Corte di appello cui è diretta la domanda, che ha certificato, ovvero certificherà, il compimento della pratica forense.
6. Con la presentazione della domanda il candidato esprime l'opzione per le materie di esame prescelte per la prova orale, tanto con riferimento alla prima, che alla seconda fase, di cui all'art. 2, commi 6 e 7, del presente bando.
7. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, possono presentare la domanda di ammissione all'esame di abilitazione



esclusivamente coloro che abbiano completato la prescritta pratica professionale entro il giorno 10 novembre 2025.

8. Il candidato che, alla data di presentazione della domanda, non abbia ancora completato la pratica professionale, ma intenda completarla entro il giorno 10 novembre 2025, deve dichiararlo nell'apposito campo visualizzato nel form della domanda.
9. Il candidato dovrà procedere alla corretta compilazione di tutti i dati richiesti, quindi procedere al pagamento delle relative pendenze e inviare la domanda di partecipazione tramite il processo guidato dell'applicazione. All'indirizzo di casella posta elettronica riceverà la notifica di presa in carico della domanda. Nella propria area riservata il candidato avrà visione delle domande inviate, dello stato dei pagamenti dovuti e della relativa ricevuta, delle convocazioni alle prove, degli esiti delle prove e della certificazione di presenza. Per ogni domanda inviata sarà presente il relativo pdf della domanda e il codice a barre identificativo. In assenza del codice identificativo la domanda verrà considerata non inviata. Il candidato è tenuto al salvataggio, stampa e conservazione del pdf della domanda e del codice identificativo, quest'ultimo da presentare nelle fasi successive la presentazione della domanda.
10. Per tutte le finalità dell'esame (esemplificativamente: condizioni di ammissione, dati dal candidato, scelta delle materie sulle quali sostenere le prove orali) è valida l'ultima domanda spedita per via telematica. Nel caso in cui il candidato, prima della scadenza del bando, modifichi la propria domanda non è tenuto al pagamento di una ulteriore imposta di bollo.
11. La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice identificativo e il codice a barre, che è messa a disposizione del candidato nella propria area riservata. In assenza di ricevuta la domanda si considera come non inviata.
12. In caso di più invii telematici, l'Ufficio prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'invio della domanda.
13. Tutte le informazioni inerenti le diverse fasi della procedura di esame sono reperibili accedendo all'area riservata. L'accesso ha valore di comunicazione. Le Corti di appello non risponderanno a quesiti dei candidati relativi a informazioni presenti nell'area riservata.

Art. 4

(Data di inizio delle prove)

1. La prova scritta per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2025 si svolgerà presso le sedi indicate nell'art. 1 dalle ore nove antimeridiane del giorno **11 dicembre 2025**.

Art. 5

(Modalità di sorteggio e abbinamento delle sedi per le correzioni della prova scritta)

1. La commissione centrale, entro il termine di 10 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, procede ad abbinare mediante sorteggio le Corti di appello, assegnando ogni Corte che dovrà correggere gli elaborati dei candidati a quelle della sede della prova di esame di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Entro lo stesso termine la commissione centrale comunica l'esito dell'abbinamento alle Corti d'appello.
2. Il sorteggio e il conseguente abbinamento tra le sedi avvengono all'interno delle seguenti fasce, contenenti sedi con un numero tendenzialmente omogeneo di candidati:

Fascia A (Corti di appello di Roma, Napoli e Milano);

Fascia B (Corti di appello di Bologna, Venezia);

Fascia C (Corti di appello di Catanzaro, Firenze, Palermo e Torino);



Fascia D (Corti di appello di Bari, Brescia, Catania, Genova, Lecce e Salerno);

Fascia E (Corti di appello di Ancona, Cagliari, L'Aquila, Messina, Potenza, Reggio Calabria e Trieste);

Fascia F (Corti di appello di Caltanissetta, Campobasso, Perugia e Trento).

Art. 6

(Svolgimento dell'esame nella provincia autonoma di Bolzano)

1. I cittadini della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la lingua tedesca nelle prove di esame che si terranno presso la sezione distaccata in Bolzano della Corte di appello di Trento.

Art. 7

(Svolgimento della prova orale)

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'elenco dei candidati idonei, trasmesso a cura delle varie Corti di appello abbinate, il Presidente di ciascuna Corte di appello che esaminerà i candidati procede al sorteggio delle sottocommissioni dinnanzi alle quali ogni candidato dovrà sostenere la prova orale, estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto che determinerà l'ordine di svolgimento della prova, mediante l'applicativo gestionale fornito dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.
2. Completate le operazioni di sorteggio, le sottocommissioni procedono con la predisposizione dei calendari di esame.
3. Al termine della fase di sorteggio e della predisposizione dei calendari verrà inserito nell'area personale di ogni candidato, di cui all'articolo 3, il dato relativo al luogo, alla data e all'ora di svolgimento della prova di esame, almeno 30 giorni prima della data stabilita. Il relativo inserimento vale a tutti gli effetti come comunicazione nei confronti del candidato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 13 marzo 2021, n. 31.

Art. 8

(Pubblicità delle sedute di esame e svolgimento della prova orale)

1. La prova orale è sostenuta dinnanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e può svolgersi anche con le modalità di collegamento della commissione da remoto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 e 3, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31.
2. La determinazione in ordine all'eventuale svolgimento della prova orale con collegamento da remoto è rimessa alle valutazioni di carattere organizzativo dettate da ogni Presidente di Corte d'appello.
3. La pubblicità delle sedute di esame, anche nel caso in cui le stesse si svolgano con modalità di collegamento della commissione da remoto, è garantita mediante l'accesso e la permanenza nei locali all'uopo adibiti dei candidati e di altri soggetti, nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità di accesso e permanenza ai locali disciplinati dalle disposizioni impartite dal Capo dell'Ufficio giudiziario ove si svolge la prova e dal presidente della commissione.
4. L'accesso del pubblico nell'aula è consentito, in ogni caso, esclusivamente dall'inizio della discussione della prima fase dell'esame.
5. È sempre consentita la partecipazione degli ispettori nominati con decreto del Ministro della giustizia.
6. Il candidato deve presentarsi presso la sede di svolgimento dell'esame orale 15 minuti prima dell'orario di convocazione e può portare con sé una penna di propria dotazione.
7. Nel caso di svolgimento della prova con collegamento da remoto l'aula virtuale in cui si svolge la prova orale a distanza è gestita dal Presidente della commissione o da altro membro suo delegato.
8. All'orario previsto per l'inizio della seduta, il Presidente apre l'aula virtuale per le discussioni.
9. Durante lo svolgimento della discussione il candidato deve mantenere attivi il microfono e la telecamera; nel corso dell'esame non può essere utilizzata la messaggistica istantanea della riunione.



10. Al termine della discussione, i membri della commissione abbandonano l'aula virtuale usata per l'esame e si ritirano in camera di consiglio, utilizzando una diversa aula virtuale per decidere il voto da attribuire al candidato. All'esito della deliberazione, i commissari si ricollegano all'aula virtuale usata per la discussione e comunicano l'esito della prova.
11. Nel caso di svolgimento dell'esame orale in presenza, al termine della discussione la commissione si ritira in camera di consiglio e, all'esito della deliberazione, comunica al candidato il risultato della prova.

Art. 9
(Durata della prova orale)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, primo periodo del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, l'effettiva durata complessiva della prova orale deve essere determinata dalla sottocommissione secondo criteri di ragionevolezza ed equità.

Art. 10
(Valutazione dei candidati)

1. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio di almeno 18 punti.
2. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 del presente bando.
3. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 18 punti in ciascuna materia di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 del presente bando (art. 10 c. 8 bis L. 21 febbraio 2025, n. 15 lett. b).

Art. 11
(Candidati con disabilità e candidati con disturbi specifici di apprendimento - DSA)

1. I candidati con disabilità devono indicare nella domanda l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo la relativa documentazione sanitaria. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), come definiti dall'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, possono produrre, in allegato alla domanda di ammissione all'esame, la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e dell'accordo del 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano recante "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA)", e possono richiedere, anche cumulativamente, gli strumenti compensativi e/o i tempi aggiuntivi indicati nei commi seguenti, sempre che rispondano a proprie necessità, opportunamente documentate.
3. Per la prova scritta il candidato con DSA può chiedere:
 1. tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova;
 2. l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione.
4. Per la prova orale il candidato con DSA può chiedere:
 1. l'applicazione del 30% di tempo aggiuntivo per l'esame preliminare del quesito;
 2. l'assegnazione, ai fini dell'assistenza nella lettura e nella scrittura, di un incaricato della commissione, al quale, in particolare, è demandata, nel corso dell'esame preliminare del quesito, la lettura dei codici e la trascrizione, sui fogli messi a disposizione, del quesito dettato dalla commissione, nonché degli appunti e dello schema elaborati dal candidato, in preparazione della successiva discussione orale;
 3. la possibilità di poter consultare una copia di stampa del quesito dettato dalla commissione; d) la possibilità di ricorrere all'uso di un computer dotato di un programma di videoscrittura e non connesso ad internet, messo a disposizione dalla competente Corte d'appello, per la redazione degli appunti e dello schema relativi all'esame preliminare del quesito, in preparazione della successiva



discussione orale.

5. Il candidato con DSA può, inoltre, chiedere di sostenere la prova orale nell'ultimo giorno previsto dal calendario per l'effettuazione delle prove orali da parte di tutti i candidati.
6. L'adozione delle misure di cui al terzo, al quarto comma e quinto comma è stabilita dalla commissione d'esame, sulla scorta della documentazione presentata, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove, dandone comunicazione al candidato a mezzo email entro i successivi tre giorni.
7. Le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sono rivolte direttamente alla commissione esaminatrice e regolate, per quanto compatibili, dalle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 12

(Commissione e sottocommissioni esaminatrici)

1. Con successivi decreti ministeriali saranno nominate la commissione e le sottocommissioni esaminatrici di cui all'art. 1-bis del decreto legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito in legge 18 luglio 2003, n. 180, all'art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 47 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'art. 83 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché all'art. 3 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito in legge 15 aprile 2021, n. 50.

Art. 13

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2025

IL MINISTRO

Carlo Nordio



Ministero della Giustizia

**Seguici
su**

Dove siamo

Via Arenula, 70 - 00186 Roma Tel. +39 06 68851

Call center

Numero 848 800 110

Contatti

Segnalazioni sui contenuti:

e-mail redazione@giustizia.it

Segnalazioni sul malfunzionamento del sito:

e-mail webmaster@giustizia.it

Pec

Indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici del Ministero e degli uffici e delle strutture dell'amministrazione decentrata della giustizia.

[Accessibilità](#) [Intranet](#) [BCG](#) [Call Center](#) [Note legali](#) [Privacy policy](#) [Mappa del sito](#)

